

MINIMA BIBLIOGRAPHICA, 6

Alberto Bettinazzi

**Biblioteche, archivi e musei
di ente locale: un dialogo impossibile?**

Spunti per un'impostazione del problema

C.R.E.L.E.B. – Università Cattolica, Milano
Edizioni CUSL, Milano
2010

MINIMA BIBLIOGRAPHICA

Una collana di studi promossa dal
Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca
dell'Università Cattolica e coordinata da
Gianmario Baldi (Rovereto)
Edoardo Barbieri (Brescia)
Ornella Foglieni (Milano)
Giuseppe Frasso (Milano)
Piero Innocenti (Viterbo)
segretario di Redazione **Luca Rivali** (Brescia)

Sono stati tirati 50 esemplari cartacei

Il pdf è liberamente accessibile, scaricabile, stampabile
alla pagina web <http://creleb.unicatt.it>

Per informazioni scrivere a creleb@unicatt.it

Viene pubblicata una rielaborazione della lezione sul tema tenuta dall'autore in occasione del I Workshop di aggiornamento e formazione in Discipline del Libro e del Documento svoltosi a Brescia, Università Cattolica, 17-18 settembre 2009, all'interno delle iniziative del Dottorato di Ricerca in Scienze Bibliografiche, Archivistiche, Documentarie e per la Conservazione e Restauro dei Beni Librari e Archivistici, dell'Università degli Studi di Udine.

Edizioni CUSL - Milano
info@cusl.it
ottobre 2010

ISBN 978-88-8132-6112

ALBERTO BETTINAZZI

Biblioteche, archivi e musei di ente locale: un dialogo impossibile?

Spunti per un'impostazione del problema

Premessa

In occasione della preparazione del convegno tenutosi a Rezzato (BS), presso Villa Fenaroli, il 24 ottobre 2008 per celebrare i trent'anni di fondazione del Sistema Bibliotecario Intercomunale Brescia est, si è avvertita in maniera forte l'esigenza di affrontare il tema del dialogo dei servizi culturali del territorio, cercando di cogliere quali fossero gli elementi più utili per impostare il problema secondo una prospettiva metodologicamente rigorosa. Tale esigenza, divenuta ancora più pressante sulla scorta delle sollecitazioni suscitate dalle relazioni e dai contributi del convegno,¹ ha portato a sviluppare alcune riflessioni per chiarire determinati aspetti del problema senza per altro alcuna intenzione di portarle all'attenzione di altri, men che meno di pubblicarle.

È alla bontà di Edoardo Barbieri, direttore del Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca (CRELEB), che si deve l'invito a partecipare alla prima edizione del *workshop* di aggiornamento e formazione in discipline del libro e del documento (Università Cattolica - Sede di Brescia, 17-18 settembre 2009). Tale evento ha fornito

¹ Gli Atti del Convegno sono pubblicati in *Fare Sistema. Il dialogo dei servizi culturali del territorio a trent'anni dalla nascita del Sistema Bibliotecario Brescia est*, a cura di LUCA RIVALI, Milano, Cusl, 2009. Il volume ha fornito anche lo spunto per un'ulteriore confronto tra operatori del settore, svoltosi a Milano, presso la Biblioteca Trivulziana, il 1 dicembre 2009. Se ne legga la cronaca di Alessandro Ledda, pubblicata sul numero 13 (marzo 2010) de «L'almanacco bibliografico», pp. 42-3 (<http://creleb.unicatt.it>).

la concreta opportunità di mettere in ordine alcuni pensieri fino ad arrivare alla sintesi che qui si propone.²

Va da sé, naturalmente, che gli errori di metodo e le approssimazioni che il Lettore non mancherà di rilevare nelle pagine che seguono sono dovuti interamente a chi scrive.

Per tessere una trama ordinata, sia permesso condurre la spola a partire proprio dal convegno rezzatese.

Il Convegno di Rezzato

Occorre premettere che il convegno di Rezzato, pensato per celebrare i trent'anni di un Sistema bibliotecario intercomunale, assumeva le biblioteche di pubblica lettura, nello specifico del territorio lombardo e più ancora nell'ambito prevalentemente bresciano, come punto di osservazione privilegiato dal quale scrutare il panorama dei servizi culturali del territorio e delle loro (eventuali) interazioni;³ per questo anche il ragionamento che qui si svilupperà circoscrive l'ambito di indagine ai servizi culturali (nella fattispecie biblioteche, archivi e musei) erogati dagli Enti Locali in Lombardia. Si tratta quindi di servizi i cui primi destinatari sono i cittadini che risiedono in un comune e la cui titolarità, connessa ai vari livelli di responsabilità, è in capo all'Ente Locale, segnatamente all'Amministrazione Comunale.

² Alcune sintetiche anticipazioni si trovano in ALBERTO BETTINAZZI – LUCA RIVALI, *Per il dialogo dei servizi culturali del territorio: alcune note in margine a un convegno bresciano. Le possibili sinergie viste con l'occhio delle biblioteche di ente locale*, «Biblioteche Oggi», 27/7 (settembre 2009), pp. 29-36.

³ Per questo lo sguardo con cui si è affrontato, in quella circostanza, il tema del dialogo dei servizi culturali è stato per lo più quello del bibliotecario e per questo stesso motivo la maggior parte degli interventi ha avuto una connotazione che si potrebbe definire "bibliotecocentrica". Un'impostazione simile viene mantenuta anche in questo contributo, nella speranza tuttavia che l'analisi possa rivelarsi permeata da una prospettiva di apertura e di fiducioso ottimismo.

Si comprendono dunque le ragioni per cui nel convegno rezzatese si è dato ampio spazio a contributi tesi a ricostruire, da un lato, le vicissitudini normative che hanno portato alle vigenti disposizioni in materia di biblioteche di Ente Locale, e dall'altro alla ricostruzione delle fasi operative che hanno prodotto l'attuale assetto del lavoro per Sistemi in Regione Lombardia e specificamente alla nascita della Rete Bibliotecaria Bresciana. La dimensione cooperativa, vista anche nelle sue multiformi sfaccettature e nelle molteplici declinazioni, rappresenta quindi da molti anni il modo abituale di operare delle biblioteche. Contestualmente però si è voluto dare un adeguato spazio anche ad alcune esperienze di rete svolte dagli archivi e dai musei: sono emerse interessanti analogie e sono state proposte argomentazioni che, sviluppate in una logica e secondo una prospettiva sinergica, potrebbero porre in luce utili ambiti di interazione. Sono emerse tuttavia anche alcune "solitudini" che ogni sistema (sia esso bibliotecario, archivistico o museale) si trova a vivere, dato che non si è ancora affermata una logica di sistema cooperativo di tipo trasversale, protesa alla ricerca costante del dialogo, dell'avvicinamento, dell'integrazione tra i servizi culturali.

Anzi, proprio nell'occasione del convegno rezzatese è emerso il fatto che non si può ritenere pacificamente assunta la prospettiva "dialogica" (termine che sembra meno impegnativo, e quindi per ora più percorribile, rispetto a "logica integrazionista") nel rapporto che dovrebbe o potrebbe strutturarsi tra i servizi culturali del territorio. Vi sono varie argomentazioni e non trascurabili ammonimenti da parte di coloro i quali assumono una «riserva scientifica nei confronti di logiche integrazioniste uniformizzanti, destinate a inaridire il terreno da cui traggono alimento i processi che testimoniano la vitalità democratica»⁴ con il timore che si possano quindi pericolosamente mescolare le specificità e le peculiarità che ciascuna tipologia di servizio possiede e che deve comunque mantenere.

Ora che sono passati diversi mesi da quel convegno, mesi che hanno permesso di ritornare e riflettere più volte sui contenuti e sui

⁴ GIAMBATTISTA TIRELLI, *La biblioteca pubblica nella pluridimensionalità cooperativa*, in *Fare Sistema*, a cura di L. RIVALI, pp. 63-97: 96.

contributi di quel dibattito, si ritiene utile condividere tale percorso di ricerca teso a verificare la possibilità, che significa sia legittimità sia opportunità, che si instauri un dialogo tra i servizi culturali del territorio. Al tema fondamentale si collegano poi altre questioni che riguardano, soprattutto in quale ambito e con quali modalità tale dialogo possa essere portato avanti per avere la necessaria prospettiva di una buona riuscita.

Si ha la sempre maggiore convinzione che si debba partire dal dato normativo e dalla concezione dei servizi culturali (biblioteche, archivi e musei) come servizi pubblici. Sembra una ovvietà sulla quale si dovrebbe riscontrare un unanime consenso. In realtà, però, quando si valuti che da tale principio, a rigor di logica, discenderebbe, come corollario, che il servizio va pensato e organizzato tagliandolo prima di tutto sulle esigenze di coloro che ne fruiranno, verso le cui necessità devono essere costruite le priorità e orientate le strategie gestionali e proprio da queste stesse necessità debbono essere circoscritti i margini di discrezionalità riservati ai professionisti, cominciano a profilarsi alcuni distinguo più o meno motivati. Eppure, nell'intima convinzione che i servizi culturali sono servizi pubblici, con tutto ciò che ne consegue, pare di poter intravedere il più efficace antidoto per contrastare la tendenza a rimanere imprigionati nella sfera di considerazioni troppo soggettive – che in taluni casi sfociano in posizioni isolazioniste – e di concezioni autoreferenziali.⁵

⁵ «Autoreferenzialità e marginalità sarebbero dunque due aspetti della medesima crisi [la “crisi delle biblioteche pubbliche”, ndr], sulle cui cause non c'è piena sintonia fra i bibliotecari ma che si manifesta in maniera inequivocabile nella constatazione dello scarso numero di persone raggiunte e fidelizzate dalla biblioteca pubblica» (STEFANO PARISE, *Sull'identità della biblioteca pubblica: una discussione*, in *Rapporto sulle biblioteche italiane 2007-2008*, a cura di VITTORIO PONZANI, Roma, AIB, 2009, pp. 41-9: 46). *Contra*: «[...] in tali circostanze ci domandiamo se si tratta di ridefinizioni di confine rigorosamente avvertite dei rischi ad esse connaturati, cioè se consapevoli o meno degli effetti distruttivi che possono derivare dal soccombere dell'autoreferenzialità conseguente al debordare dell'eteroreferenzialità» (G. TIRELLI, *La biblioteca pubblica nella pluridimensionalità cooperativa*, p. 73).

Ciò avviene anche e soprattutto per evitare di assumere a norma le percezioni prive di un adeguato contesto di servizio, abilitate perciò a sostenere qualsivoglia posizione, confidando nel fatto che, nell'asettica sfera della teoria, dove manca il riscontro con le necessità reali e concrete della comunità degli utenti, non si instaura il giusto confronto con i destinatari concreti del servizio pubblico, che faciliterebbe invece il palesarsi di eventuali distorsioni di prospettiva.

Se si qualificano la biblioteca o l'archivio o il museo a prescindere, da un lato da un corretto e solido inquadramento normativo e amministrativo (garanzia dell'affermazione del servizio pubblico) e, dall'altro, dalle richieste dei naturali portatori di istanze, se cioè si sgancia l'offerta dalla domanda, a quel punto tutte le posizioni sono, in linea teorica, sostenibili.⁶ Nel contesto di tali valutazioni inoltre, si deve naturalmente richiamare l'ovvia considerazione che i servizi in questione sono erogati da enti pubblici e quindi debbono rispondere a ben precisi principi stabiliti da normative specifiche. Un eccesso di personalismo, sotto questo risvolto, potrebbe causare una frattura tra i servizi erogati e ciò di cui la comunità degli utenti avrebbe bisogno oppure, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe portare all'insorgenza di comportamenti palesemente contrari ai principi che devono informare i servizi pubblici, *in primis* l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

Alla luce quindi delle riflessioni svolte nel convegno rezzatese, si è ritenuto di rinvenire una feconda prospettiva di analisi del tema del dialogo tra i servizi culturali proprio nel dato normativo e nella sua evoluzione diacronica, mantenendo sempre fede all'idea che bi-

⁶ Pare tuttavia difficile convenire, anche solo in linea teorica, con affermazioni del tipo: «le biblioteche in generale, e a maggior ragione le biblioteche pubbliche, non sono beni culturali perché non lo sono innanzitutto i materiali su cui e con cui operano: la caratterizzazione fisica di questi è marginale rispetto al contenuto linguistico-intellettuale che veicolano, e l'efficacia comunicazionale di tale tipo di contenuto non è immanente all'oggetto» (G. TIRELLI, *La biblioteca pubblica nella pluridimensionalità cooperativa*, p. 76).

biblioteche, archivi e musei di Ente Locale sono prima di tutto e soprattutto servizi pubblici destinati a tutta la comunità.

Detto ciò, non si risolvono certo tutte le aporie. Anzi gli spunti che si possono proporre per un'impostazione del problema, visti in particolare sotto la prospettiva richiamata, sono costituiti più da interrogativi che da risposte sicure, più da dubbi che da certezze incontrovertibili, ma visto che ci si trova in un ambito nient'affatto scontato e pacifico, probabilmente anche un contributo di modesta entità come questo può avere una sua ragione di vita.

*Presupposti di diritto*⁷

Nell'ordinamento costituzionale vigente, lo Stato italiano ha potestà legislativa esclusiva nell'ambito della tutela dei beni culturali. I principi costituzionali fondamentali in materia di beni culturali sono:

Art. 9 Cost.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

⁷ Per quanto riguarda il settore delle biblioteche, qualsiasi discorso che abbia a che fare con gli aspetti normativi non può che far riferimento agli studi di PAOLO TRANIELLO, *Regioni e biblioteche in Italia*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1977; ID., *Biblioteche e Regioni: tracce per un'analisi istituzionale*, Firenze, Giunta Regionale Toscana – La Nuova Italia, 1983; ID., *Legislazione delle biblioteche in Italia*, Roma, Carocci 1999. Un agile e sintetico profilo in ID., *Le biblioteche di enti locali in Italia tra ordinamento regionale e autonomia comunale: problemi, risultati e prospettive*, in *Fare Sistema*, a cura di L. RIVALI, pp. 23-38.

[...]

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.⁸

La «promozione dello sviluppo» e, soprattutto, la «tutela» sono le cifre caratterizzanti le competenze dello Stato, la cui potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del patrimonio di interesse cultu-

⁸ L'articolo 117 è stato così sostituito dall'articolo 3, L. Cost. 18.10.2001, n. 3, che recepisce gli esiti del percorso di devoluzione dallo Stato alle Regioni di competenze in materia di biblioteche e musei già avviata con il D.P.R. 3/1972 e poi con il D.Lgs. 616/1977. Si deve constatare che il dettato costituzionale rappresentato dall'art. 117, dopo la modifica del 2001, ha «prodotto una frattura verticale creando due materie: la prima riguarda la *tutela dei beni culturali* attribuita alla competenza legislativa dello Stato; la seconda concerne la *valorizzazione dei beni culturali* di competenza del legislatore regionale» (TIZIANA AUTIERI – MAURIZIO DE PAOLIS – MARIA VITTORIA LUMETTI – SVEVA ROSSI, *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2007, p. 21). Non ci si occuperà qui della relazione che lega il concetto di tutela a quello di conservazione e di restauro per cui si veda *Codici per la conservazione del patrimonio storico: cento anni di riflessioni, «grida» e carte*, a cura di RUGGERO BOSCHI – PIETRO SEGALA, Brescia, Edizioni Mnemosyne, 2006, in particolare pp. 21-57. Infine, per evitare un eccessivo appesantimento, si omettono le «modifiche all'articolo 5 [del D.Lgs. 22.1.2004, n. 22, ndr], i cui commi 2 e 3, dedicati al riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni librari, per la loro formulazione poco chiara e non ben coordinata, lungi dal sanare una storica discrasia introdotta in materia dal D.P.R. n. 3/1972, sembravano destinati ad accrescere incertezze e ambiguità. Grazie a una nuova formulazione del secondo comma, integralmente sostituito dal decreto n. 156 [D.Lgs. 24.3.2006, n. 156, ndr], e alla parallela soppressione di alcune parole contenute nel comma successivo» è ricondotto «finalmente a unità l'esercizio delle funzioni di tutela sui beni librari non statali, inevitabilmente frammentatosi nel momento del trasferimento delle soprintendenze bibliografiche alle regioni» (LUCA BELLINGERI, *Normativa, in Rapporto sulle biblioteche italiane 2007-2008*, a cura di V. PONZANI, p. 14). Per una sintesi sulle novità introdotte nel *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* dai Decreti Legislativi 156 e 157 del 24.3.2006, si rimanda a T. AUTIERI – M. DE PAOLIS – M.V. LUMETTI – S. ROSSI, *Commentario al Codice dei beni culturali*, pp. 50-1.

rale si deve esplicitare nel rispetto delle norme emanate dalla Comunità Europea e dei trattati internazionali.

Per definire in maniera più puntuale il concetto di «tutela», sembra opportuno ricorrere a una breve pericope contenuta in una significativa sentenza della Corte Costituzionale. In virtù di tale pronunciamento, la tutela può essere definita come:

l'esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica utilità (Sentenza Corte Costituzionale, n. 94 del 28.03.2003).

Come si desume da questa affermazione, la tutela trova nella conoscenza il suo presupposto e nella finalità pubblica (i «fini di pubblica utilità») il suo scopo. Tra questi due estremi, si pongono le iniziative legislative e le soluzioni progettuali, tecniche e tecnologiche che concorrono a garantire protezione e conservazione a ciò che è giunto fino a noi ed è connotato da specifiche caratteristiche che gli fanno meritare la qualifica di «patrimonio culturale» o comunque a ciò che risulta essere soggetto a vincoli e disposizioni particolari dopo essere stata espletata, con esito positivo, la verifica dell'interesse culturale.

Emerge fin da subito il duplice tema che si ritroverà ancora in seguito, quello cioè delle attività conoscitive (basilari in materia di beni culturali e che danno immediatamente l'occasione per affermare con forza l'importanza dei professionisti e delle professionalità in questo settore) e quello della vocazione a soddisfare interessi pubblici, che appartiene ai beni costituenti il demanio culturale. Non ci si può quindi limitare a considerare la proprietà pubblica di tali beni, se essa non si traduce poi costantemente nella possibilità di una valorizzazione per fini di pubblica utilità.

Concretamente, le funzioni di tutela sono affidate al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), che opera tramite le Soprintendenze. Il Ministero assicura l'esercizio unitario delle azioni di protezione sul patrimonio e può operare direttamente oppure

tramite forme di intesa e coordinamento con le Regioni (art. 4, comma 1, D.Lgs. 42/2004).

La Costituzione repubblicana, nel testo conseguente alle modifiche introdotte dalla L.Cost. 3/2001, attribuisce invece alle Regioni le competenze legislative in materia di «valorizzazione» dei beni culturali e di promozione e organizzazione delle attività culturali.

Art. 117 Cost.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Vengono introdotti in questi commi due importanti concetti: la «valorizzazione» e la «promozione». Essi sono inseriti nell'ambito di quelle materie che afferiscono all'area della legislazione concorrente Stato-Regioni. In ossequio alla norma costituzionale, giova ribadire che «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

La strada indicata da questa premessa induce a cercare non tanto nella legislazione di fonte statale, quanto piuttosto in quella regionale delle norme capaci di stimolare il dialogo dei servizi culturali, dal momento che esso, a rigor di logica, si posiziona con maggiore facilità nell'ambito proprio della valorizzazione e della promozione piuttosto che nel più angusto alveo della tutela.

Prima di procedere su questa strada ci si deve però soffermare ancora sulla corretta qualificazione del concetto di «valorizzazione», che nell'ambito del nostro ragionamento assume un ruolo

chiave.⁹ Per definire questo termine ci si può servire del prescritto normativo contenuto nel vigente *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (D. Lgs. 22.1.2004, n. 42):

Art. 6 – Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Al comma 1 emergono nuovamente due aspetti già sopra richiamati a proposito della tutela: ovvero, il tema della conoscenza (quale presupposto) e quello della pubblica utilità (quale obiettivo imprescindibile). Anzi, va ulteriormente sottolineato che il primo tema (la conoscenza) viene ora più completamente declinato come «conoscenza del patrimonio» e il secondo argomento (quello relativo ai fini di pubblica utilità) è espressamente evocato secondo le categorie della «utilizzazione» e della «fruizione pubblica» finalizzate alla «promozione dello sviluppo della cultura». Si può quindi, sulla scorta di questo articolo, definire meglio cosa si debba intendere per «fini di pubblica utilità» (Sentenza Corte Costituzionale, n. 94 del 28.3.2003, sopra richiamata): si tratta della utilizzazione e della fruizione pubblica dei beni costituenti il demanio culturale a scopo di promozione della cultura stessa.

In dipendenza da queste considerazioni, si potrebbero quindi fin da ora fissare i presupposti che rendono legittimo e possibile il

⁹ Sul tema della valorizzazione, sia sotto il profilo storico-giuridico sia sotto il profilo delle implicazioni pratico-economiche, si veda il bel saggio di MASSIMO MONTELLA, *Valore e valorizzazione del patrimonio culturale storico*, Milano, Mondadori Electa, 2009.

dialogo dei servizi culturali, almeno sotto i risvolti del diritto all'interno di queste categorie:

1. la vocazione degli istituti della cultura a rendere un servizio pubblico;
2. la valorizzazione del patrimonio culturale, indipendentemente dalla tipologia dei beni che vengono fruiti, per conseguire fini di pubblica utilità.

Ora, poiché in materia di valorizzazione la Costituzione attribuisce potestà legislativa alle Regioni, conviene ripercorrere le tappe principali della delega di competenze in materia di beni culturali per valutare se e come siano stati previsti punti di contatto e sinergie tra gli istituti della cultura.

Con il D.P.R. 24.7.1977, n. 616 recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.7.1975, n. 382» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, S.O.) è stato dato corpo al trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, con l'obiettivo di avvicinare ai cittadini-utenti i centri decisionali ed erogatori di servizi, sulla base del principio della sussidiarietà. Nell'articolo 17 si trova un interessante spunto di riflessione:

Art. 17. Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

In particolare, le funzioni in materia di «musei e biblioteche di enti locali» che sono trasferite dallo Stato alle Regioni sono quelle amministrative. In concreto, all'articolo 47 dello stesso D.P.R. 616/1977, tali funzioni vengono così enucleate:

Art. 47 Musei e biblioteche di enti locali

Le funzioni amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il *pubblico godimento*

e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro *coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali* operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Merita sicuramente sottolineare due elementi (evidenziati in corsivo nella citazione): il riferimento al «pubblico godimento» che rimanda immediatamente al termine «valorizzazione», già discusso in precedenza, e l'espressione, assolutamente priva di qualunque ambiguità e non passibile di fraintendimenti, «coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali», locuzione che individua una modalità operativa nella quale si declinano le funzioni amministrative e che fissa un importantissimo principio: musei e biblioteche di Ente Locale (ai quali la norma si riferisce) devono lavorare in sinergia non solo tra loro, ma anche con le altre istituzioni culturali operanti (per lo meno) nella propria regione.

Pare doveroso rimarcare l'apertura che il Legislatore, oltre trent'anni fa, ha voluto conferire al lavoro delle biblioteche e dei musei e della lungimiranza con la quale, all'atto del trasferimento di competenze, ha voluto evitare che tale principio di concretizzazione della sussidiarietà finisse per significare particolarismo o separazione. Autonomia amministrativa di per sé non dice isolamento, almeno dal punto di vista normativo. Peculiarità e specificità delle singole istituzioni, della loro natura, della loro organizzazione e delle peculiari qualità professionali richieste ai loro operatori non implicano assolutamente l'impossibilità di porre in essere modalità operative all'insegna della sinergia e della cooperazione. Certamen-

te, se il processo di ammodernamento e la nuova ampia prospettiva nella quale il Legislatore stava collocando l'intera materia avessero potuto essere perfezionati nel senso più pieno e nel più rigoroso rispetto delle premesse, probabilmente sarebbero cadute molte pregiudiziali particolaristiche. Con Claudio Leombroni, infatti, giova ricordare che:

l'articolo 1 di questa legge [Legge 22.7.1975, n. 382, di cui il D.P.R. 616/77 costituisce attuazione della delega, *ndr*] comprendeva un principio potenzialmente rilevantissimo se coerentemente applicato. Affermare infatti che l'identificazione delle materie di competenza regionale avrebbe dovuto essere operata "in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina e una gestione sistematica e programmata delle istituzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni ...", avrebbe dovuto stimolare e avviare una riconsiderazione dell'organizzazione bibliotecaria nazionale [...].¹⁰

Poiché, però, «una disciplina e una gestione sistematica e programmata delle istituzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni» (per riprendere le parole del Leombroni) sono purtroppo venute meno, si è rimasti per molti versi sospesi tra spinte centraliste e spinte autonomiste che non hanno giovato all'instaurarsi di forme mature e continuative di dialogo e di cooperazione tra servizi culturali di tipologia differente, passando magari proprio da una rivisitazione del servizio bibliotecario nazionale, che avrebbe potuto aiutare l'affermazione di un modo nuovo di vedere il rapporto tra i servizi stessi.

Ecco quindi delineate ulteriori motivazioni per le quali oggi non si può che lamentare l'assenza di una normativa cogente che

¹⁰ CLAUDIO LEOMBRONI, *La dimensione normativa delle biblioteche: lavori in corso*, in *I diritti della biblioteca. Accesso alla conoscenza, proprietà intellettuale e nuovi servizi*, a cura di CRISTINA BORGONOVO – ALESSANDRA SCARAZZATO, Milano, Editrice Bibliografica, 2009, pp. 110-24: 114.

stimoli lo sviluppo di quelle forme di cooperazione e, se si vuole individuare l'ambito principe nel quale il coordinamento può e deve essere esplicato, si deve giocoforza limitare l'ambito delle investigazioni alla sfera del «pubblico godimento». Esso implica, come già si è detto, i concetti di valorizzazione e, come si dirà più oltre, di fruizione pubblica dei beni costituenti il demanio culturale, ma spesso, da solo, non ha forza sufficiente per imporre o stimolare logiche maggiormente improntate alla sinergia tra i diversi servizi culturali.

Tuttavia, prima di portare il ragionamento al tema centrale della fruizione, pare doveroso aprire una parentesi sugli archivi. Nel D.P.R. 616/77, tra le materie per le quali valgono le deleghe delle funzioni amministrative, manca infatti un riferimento esplicito agli archivi. Per comprendere le ragioni di tale assenza, c'è da tener conto che gli archivi fino al 1974 sono rimasti di competenza del Ministero degli Interni con tutto ciò che questo ha comportato per quanto concerne la promozione e per quanto attiene alla concezione di servizio pubblico. Questa originaria collocazione amministrativa e funzionale, scelta all'indomani dell'Unità d'Italia,¹¹ ha influito non poco, se si escludono le norme valide per la consultazione dei documenti di "notevole interesse storico", sulle possibilità di consultazione/valorizzazione della documentazione archivistica (per esempio per i documenti risalenti al Novecento). Gli archivi entrano nel sistema dei beni culturali nel 1975 a seguito del D.L. 14.12.1974, n. 657, convertito con modificazioni dalla legge 29.1.1975, n. 5 «Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali», proprio con l'attribuzione al neonato Ministero delle competenze in materia archivistica e per quanto concerneva «gli altri beni culturali provenienti dal Ministero della pubblica istruzione».¹²

Pertanto, mentre in materia di biblioteche e musei lo Stato legiferava il trasferimento di competenze e auspicava il coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali nell'ottica della pubblica

¹¹ R.D. 5.3.1874, n. 1852.

¹² G. BONFIGLIO DOSIO, *Primi passi nel mondo degli archivi: temi e testi per la formazione archivistica di primo livello*, Padova, CLEUP, 2007³.

utilità, gli archivi erano ancora prigionieri di una visione strumentale dell'utilizzo interno da parte delle amministrazioni, il che rendeva impossibile considerarli a tutti gli effetti un servizio pubblico. La materia archivistica era regolamentata dal D.P.R. 30.9.1963, n. 1409,¹³ nel quale non si fa però alcun accenno alla promozione né ad altre attività che implicino la divulgazione del materiale depositato e custodito negli archivi.¹⁴ Vale la pena sottolineare che il D.P.R. 1409/63 non contemplava nemmeno l'applicazione di norme sanzionatorie a tutela dei beni archivistici. Disposizioni in merito saranno introdotte, più di trentacinque anni dopo, solo con la promulgazione del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490.

Il D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» ha avuto vita breve. Infatti è stato rapidamente sostituito dal D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137» entrato in vigore il 1° maggio 2004.

È importante affermare fin da subito quali siano i soggetti per i quali si applicano le disposizioni previste dal Codice.

Art. 101 *Istituti e luoghi della cultura*

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:

¹³ Il D.P.R. n. 1409 del 30.9.1963 «Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato» è stato pubblicato sulla G.U. 31 ottobre 1963, n. 285. Limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45, esso è stato abrogato dall'articolo 166 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 a sua volta abrogato dall'articolo 184, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.

¹⁴ Si rimanda a ALBERTO BETTINAZZI – CHIARA PEA – LUCA RIVALI, *Gli archivi storici dell'Ente Locale: problemi costitutivi e percorsi di valorizzazione in sinergia con le biblioteche*, «Strumentario Enti Locali», 3/6 (giugno 2008), pp. 58-68.

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

[...];

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, art. 101).

Da notare le definizioni che sono attribuite agli istituti e ai luoghi della cultura intesi come le sedi nelle quali si concretizzano i concetti di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. Vengono naturalmente ricompresi ora anche gli archivi.

Chi ha familiarità con i servizi erogati mediamente dalle biblioteche di pubblica lettura condividerà forse la sensazione che il Legislatore, nel fornire la definizione di biblioteca, avesse più che altro in mente gli istituti bibliotecari con compiti prevalenti di conservazione. «Si pensi, ad esempio alla sovraordinazione della tutela rispetto alla valorizzazione – che per il nostro settore [quello delle biblioteche di pubblica lettura, *ndr*] costituisce in un certo senso un mutamento di paradigma rispetto alle Tesi elaborate a Viareggio dall'Associazione italiana biblioteche –».¹⁵

Bisogna comunque dare il giusto rilievo al fatto, davvero significativo, di questa previsione normativa, ovvero il richiamo alla logica di servizio pubblico e di pubblica fruizione cui si devono assoggettare i luoghi della cultura di proprietà pubblica (comma 3). Anzi, si potrebbe quasi dire che, se questa logica è affermata in un contesto in cui gli elementi della tutela prevalgono su quelli della valorizzazione, a maggior ragione la preponderante caratterizza-

zione di servizio pubblico, con ciò che ne consegue, è legittima e va perseguita in quella particolare categoria di istituti culturali che parlano alla comunità indistinta e che servono tutte le fasce di pubblico, come sono per esempio le biblioteche di pubblica lettura. Il tema della fruizione viene ampliato nel successivo articolo 102 del D. Lgs. 42/2004:

Art. 102 – *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica.*

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente (D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, art. 102).

Ciò implica innanzitutto la necessità di ricomprendere anche gli archivi nell'ambito del concetto di fruizione e in seconda battuta comporta, cosa ancora più importante, che sia attribuita alla potestà legislativa regionale la competenza di legiferare in materia di fruizione e di valorizzazione dei beni culturali presenti negli istituti della cultura (art. 101), il che porta con sé la conseguenza inevitabile che sia la normativa regionale a dover regolamentare proprio l'area nella quale è più immediatamente possibile concepire e realizzare il dialogo tra biblioteche, archivi e musei.

Merita quindi soffermarsi un momento ancora sul concetto di «fruizione». Nel linguaggio comune parlare di fruizione significa parlare di:

1. disponibilità e godimento di un bene;
2. uso, consumo di un bene;
3. possibilità di accesso e di partecipazione ai beni.

I beni culturali, che costituiscono il patrimonio culturale della Nazione, non sono evidentemente beni disponibili dei quali si può

¹⁵ C. LEOMBRONI, *La dimensione normativa delle biblioteche: lavori in corso*, p. 112.

usare in senso fisico e materiale. Tuttavia è indispensabile che sia possibile il loro pubblico godimento e soprattutto l'accesso da parte dei cittadini senza limitazioni né preclusioni.

La fruizione è quindi la concretizzazione, il punto di arrivo, di quell'articolato processo che ha la sua sorgente «nell'esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione» e ha come obiettivo il «fine di promuovere lo sviluppo della cultura». Essa dunque trascende il singolo testimone della cultura materiale (reperto o documento che sia) per produrre una dinamica di crescita più ampia e più generale alla quale va sicuramente stretta un'artificiosa settorializzazione dei servizi prodotti dagli istituti della cultura.

Sulla scorta di queste precisazioni, è possibile (come fa il *Codice* del 2004) ritornare, in maniera anche più concreta, al tema della valorizzazione che deve assurgere a "luogo" e "spazio" dell'incontro e della sinergia tra le biblioteche, gli archivi e i musei in assenza di previsioni normative più generali e più cogenti.

Art. 7 *Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.*

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici (D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, art. 7).

Sotto il profilo del diritto, leggendo questo testo bisogna naturalmente rammentare l'art. 117 *Cost.* «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Sotto il profilo dell'opportunità generale, va sottolineato invece senza riserve il comma 2 dell'art. 7 del *Codice*: «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici». È in questa logica che ci si deve porre quando si affronta il tema del dialogo dei servizi culturali, focalizzando l'attenzione e concentrando gli sforzi progettuali sulla valorizzazione dei beni pubblici indipendentemente dal supporto che li veicola e che ne connota l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra tipologia di servizio.

Se quindi il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è il testo che fissa i principi fondamentali e che definisce le norme in materia di tutela, giocola il compito di regolamentare gli altri aspetti della gestione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale è una competenza legislativa che pertiene alle Regioni. Pertanto, nell'ambito della legislazione regionale, dobbiamo valutare se esistono norme che agevolino il dialogo dei servizi culturali o no. Si affronterà qui la questione nel contesto lombardo, cercando semmai confronti specifici fuori da questa regione.

La Regione Lombardia ha legiferato in materia con i seguenti atti: L.R. Lombardia 12.7.1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale» (pubblicata nel B.U. Lombardia 17 luglio 1974, n. 29, suppl.); L.R. Lombardia 14.12.1985, n. 81 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti Locali o di interesse locale» (pubblicata nel B.U. Lombardia 16 dicembre 1985, n. 50, II S.O.). Si tratta di due provvedimenti che oggi si possono reputare un po' datati e, soprattutto per quanto riguarda la L.R. 81/1985, ampiamente superati dalla prassi e dagli attuali assetti operativi.¹⁶

Se la L.R. 39/1974 non fa riferimento alla possibilità di sinergie con servizi culturali di tipologia differente, la L.R. 81/1985 potrebbe, almeno nella disposizione del titolo, evocare scenari sinergici.

¹⁶ Il recente intervento di modifica della L.R. 81/1985, avvenuto con L.R. 4/2009, interessa solo alcuni aspetti procedurali e di ridefinizione delle competenze in seno alla struttura regionale.

Leggendo il testo, però, si nota che essa dedica di fatto agli archivi solo l'articolo 20, che prevede:

Art. 20 *Archivi storici di pertinenza degli enti locali*

1. Gli enti locali provvedono, in conformità alla normativa vigente, alla istituzione, all'ordinamento ed al funzionamento degli archivi storici ad essi affidati, ai fini della loro conservazione, conoscenza e pubblico uso.
2. Gli enti locali provvedono a istituire sezioni separate d'archivio e a trasferirvi i documenti prodotti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.
3. Gli archivi storici possono trovare collocazione nei locali della biblioteca per assicurare la conservazione e la consultazione degli stessi.
4. Presso la biblioteca del Comune sono comunque depositati, per la consultazione, gli inventari dell'archivio storico del Comune mentre nella biblioteca centro sistema sono depositati per la consultazione gli inventari di tutti gli archivi storici dei Comuni aderenti al sistema bibliotecario locale.
5. La responsabilità degli archivi storici è affidata ad archivisti in possesso del titolo di studio specifico (Legge Regione Lombardia 14.12.1985, n. 81, art. 20).

Come appare chiaro, non esiste una reale prospettiva di servizi integrati, nonostante tra gli obiettivi della legge, fissati nell'articolo 3, venga espressamente menzionato (alla lettera b) «il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio». Esiste piuttosto una opzione prevista dalla legge, che è quella di depositare l'archivio in biblioteca, affidandone però la responsabilità a chi abbia un titolo di studio specifico, che, stante la forma apodittica del testo di legge, dovrebbe costituire una *condicio sine qua non*.

Un passo avanti è stato certamente compiuto con la L.R. Lombardia 5.1.2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59)» (pubblicata nel B.U. Lombardia 10 gennaio 2000, n. 2, I S.O.). In questa sede va considerato soprattutto l'articolo 4, commi 130-148. In particolare si deve citare almeno:

Art. 4, c. 136

Le province formulano progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e programmi di interventi di manutenzione e di restauro anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati (Legge Regione Lombardia 5.1.2000, n. 1, art. 4, c. 136).

La formulazione della prima parte di questa pericope lascia trasparire una prospettiva di medio-lungo corso che tutt'oggi (trascorsi dieci anni dalla promulgazione della norma) non si può dire (completamente) realizzata. In sostanza, la sinergia tra i servizi culturali (in particolare tra i servizi culturali di tipologie differenti) è più auspicata che regolamentata, più prefigurata che normata.

Se si desidera effettuare un confronto con una Regione che ha creduto invece nell'avvicinamento tra i servizi culturali, è necessario richiamare il recentissimo intervento normativo della Regione Toscana con la legge 25.2.2010, n. 21, «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali» (nel B.U.R.T. 03.03.2010, n. 12), del quale merita citare almeno:

Art. 27 – Cooperazione

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Nel 2006 anche la regione Sardegna si è dotata di una legge regionale in materia di beni culturali che si può senz'altro qualificare come un provvedimento di ampio respiro.

con la l. reg. Sardegna 20 settembre 2006, n. 14 (*Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura*) si può dire di aver raggiunto un risultato storico, essendo questa regione l'unica a essere

finora rimasta priva di una vera e propria normativa in materia di beni culturali a quasi sessanta anni dalla previsione costituzionale.

Dopo una prima parte (art. 1-3) di carattere generale (finalità, principi e rapporti istituzionali), e una seconda (art. 4-8) incentrata sulla individuazione delle funzioni e dei compiti dei diversi attori coinvolti (Regione, province, comuni) e sugli strumenti della programmazione, la legge sarda dedica il successivo Titolo III agli «Istituti e luoghi della cultura», soffermandosi con specifici capi sul sistema museale (art. 9-14), su quello bibliotecario (art. 15-17), sul sistema informativo (art. 18-19) e infine sugli enti e istituzioni culturali (art. 20). Chiudono le disposizioni finanziarie e finali (art. 21-25).¹⁷

Pare significativo citare almeno l'articolo 6 nel quale compaiono i riferimenti alla gestione associata e all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura (da leggere in combinato con l'art. 1, c. 2 in cui si afferma che «la Regione [...] favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi [...]» e con l'art. 15, c. 4, lett. i, nel quale si annovera tra i compiti delle biblioteche anche quello di «operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali»):

Art. 6 - Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.

2. I comuni concorrono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali della Sardegna ed esercitano le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 e quelle non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province; provvedono in particolare:

- a) in concorso con le province, all'elaborazione dei piani provinciali di cui all'articolo 8;
- b) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione

delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;

d) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;

f) al monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito locale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

Molto avanzata pare anche la L.P. Trento 3.10.2007, n. 15 «Disciplina delle attività culturali» (pubblicata nel B.U. T.A.A. 16.10.2007, n. 42).

Art. 2 Obiettivi generali

1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge:

a) sviluppare azioni per favorire la programmazione partecipata, il coordinamento e la valutazione delle attività culturali;

b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità [...];

c) promuovere lo sviluppo del sistema museale e del sistema bibliotecario trentino;

d) promuovere il coordinamento e l'integrazione delle attività del sistema bibliotecario, del sistema museale e del sistema dello spettacolo, favorendo e valorizzando la disponibilità delle informazioni e delle conoscenze;

e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale;

¹⁷ L. BELLINGERI, *Normativa*, pp. 15-6.

f) avviare processi di innovazione e di riorganizzazione delle istituzioni culturali, adottando modelli organizzativi che assicurano l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e nella gestione delle iniziative culturali;

g) favorire la gestione associata delle attività culturali sul territorio. (Legge Provinciale Trento 3.10.2007, n. 15, art. 2).

Interessante è di nuovo il richiamo alla *gestione associata delle attività* che interroga rispetto al corretto dimensionamento che i servizi debbono avere per poter realizzare obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, ma soprattutto per essere capaci di rispondere davvero alle necessità dell'utenza moderna. È quindi legittima la domanda: siamo sicuri che la filosofia "un campanile, una biblioteca/un museo" sia l'unica perseguibile, soprattutto se pensiamo a territori dove la maggior parte dei comuni ha una popolazione inferiore a poche migliaia di abitanti?¹⁸ Conviene perseguire la massima capillarità nella diffusione dei punti prestito o delle micro-collezioni, consci però dell'intrinseca debolezza di ciascun istituto, o conviene perseguire l'efficienza mediante la costituzione di servizi gestiti in forma associata in maniera tale da avere un'organizzazione provvista di mezzi, risorse umane e capitali sufficienti per erogare servizi di una determinata qualità o per lo meno in linea con le attese del pubblico di oggi e di domani?¹⁹

¹⁸ Per esempio il territorio della Provincia di Brescia conta il 66% dei comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il dato percentuale è preso da: CLAUDIA BONARDELLI, *La Rete Bibliotecaria Bresciana tra passato, presente e futuro*, in *Fare Sistema*, a cura di L. RIVALI, pp. 49-61: 50.

¹⁹ «La costruzione di relazioni continuative e organiche fra i musei bresciani, finalizzata a creare forme di gestione associata, è stato da tre anni a questa parte l'obiettivo del Servizio Musei della Provincia» (CARLO SIMONI, *Didattica, animazione culturale, formazione. Esperienze e spunti di riflessione dai musei bresciani della cultura materiale*, in *Educando insieme. Didattica e sistemi museali. Atti del Convegno, Idro, 6 dicembre 2007*, a cura di MARCO BAIONI, s.l., Comunità Montana di Valle Sabbia 2009, pp. 19-27: 19). Sotto molti aspetti i problemi che biblioteche e musei incontrano, nelle piccole realtà, sono simili.

Non si può che concordare con la puntualizzazione di Paolo Traniello:

Più in generale, dobbiamo osservare nella società italiana l'esistenza a livello locale di alcune migliaia di strutture bibliotecarie di enti locali, la maggior parte delle quali rimangono a livello di microstrutture, che possono essere dette biblioteche pubbliche solo dando al termine una portata semantica estremamente ampia e generica (non chiameremmo ospedale la saletta di un piccolo ambulatorio dove ci si possa recare per qualche intervento di lieve entità).²⁰

In conclusione, quindi, se oggi in Regione Lombardia il dialogo tra servizi culturali di tipologie diverse stenta a decollare, vi sono indubbiamente diverse concause, tra le quali è da annoverare la presenza di norme poco incisive per dare una spinta concreta al fenomeno del lavoro in sinergia, negli ambiti nei quali questo è possibile e auspicabile, ovvero, primariamente, nell'ambito della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali. Per dirla con le parole di Paolo Traniello, riferite alla situazione delle biblioteche, ma che si potrebbero leggere ancor più riferendole all'ambito del dialogo tra i servizi culturali:

Se poco ci è venuto dalla legislazione bibliotecaria regionale, che è stata scarsamente in grado di mettere in atto profonde ed efficaci riforme istituzionali, assai meno ancora ci è venuto da quella statale che, per altro, nella forma specifica della vera e propria legge, è ancora pressoché assente.²¹

Elementi di fatto

Si può passare ora dal versante normativo al versante operativo, per scorrere rapidamente alcune esperienze di ieri e di oggi, con riferi-

²⁰ PAOLO TRANIELLO, *Oltre la legge: biblioteche e dinamiche sociali*, in *I diritti della biblioteca*, a cura di C. BORGONOVO – A. SCARAZZATO, pp. 126-7.

²¹ P. TRANIELLO, *Oltre la legge: biblioteche e dinamiche sociali*, p. 131.

mento particolare alla Lombardia, e per vedere eventuali prospettive di sviluppo, capaci magari in un prossimo futuro di smuovere anche il contesto normativo (laddove ve ne sia bisogno), nella prospettiva indicata da Paolo Traniello, che cita lo studioso americano Lawrence Friedman:

le forze sociali hanno la possibilità di determinare la nascita di istituti giuridici trasformando i propri interessi in ciò che l'autore [Friedman] chiama *pretese* (p. 259),²² vale a dire in richieste organizzate di determinate realizzazioni giuridiche. Lungo questa strada i rapporti tra società e norma assumono una dimensione assai più interessante e dinamica e nello stesso tempo cresce la responsabilità dei cittadini e dei responsabili dei servizi.²³

Per quanto riguarda le biblioteche, si può ricordare che la Lombardia si era dotata di norme in materia già all'indomani dell'entrata in vigore del D.P.R. 14.1.1972, n. 3, legiferando con la Legge Regionale 4.9.1973, n. 41 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», in cui era prevista la costituzione di Sistemi bibliotecari. Sulla base di tale provvedimento, fin dalla metà degli anni Settanta, si sono costituiti nel contesto lombardo dei Consorzi bibliotecari e poi dei Sistemi bibliotecari intercomunali ordinariamente organizzati mediante il ricorso a una convenzione attraverso la quale sono stati regolati i rapporti tra enti contraenti e sono stati demandati a un ufficio comune alcuni compiti e la gestione di alcuni servizi per conto della rete di cooperazione.²⁴

²² Il riferimento è all'edizione italiana: LAWRENCE FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, Il Mulino 1978.

²³ P. TRANIELLO, *Oltre la legge: biblioteche e dinamiche sociali*, p. 134.

²⁴ Per quanto concerne la storia dei sistemi bibliotecari lombardi e il loro ruolo negli ultimi vent'anni è utile la sintesi proposta da CASIMIRO MUSU, *La Regione Lombardia per i Sistemi bibliotecari: storia e prospettive attuali e future*, in *Fare Sistema*, a cura di L. RIVALI, pp. 38-48. Per un breve profilo della storia del Sistema Bibliotecario Intercomunale Brescia est si veda invece LUCA RIVALI – ALBERTO BETTINAZZI, *Carta delle collezioni del Sistema Bibliotecario Brescia est*, Milano, Cusl, 2008, pp. 1-17.

Per quanto attiene i musei lombardi,²⁵ invece, sulla scorta della Deliberazione di G.R. 14.6.2002, n. VII/9393, ai sensi della L.R. 1/2000 art. 4, comma 134, lettera A) denominata «Sviluppo dei sistemi museali locali. Approvazione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi alle Province e approvazione degli obiettivi e delle linee guida per l'elaborazione da parte delle Province di studi di fattibilità comprensivi dell'individuazione di progetti pilota di gestione associata dei servizi», si sono recentemente costituite delle reti museali (come la *MA_net*, ovvero la Rete dei Musei Archeologici delle province di Brescia, Cremona, Mantova)²⁶ e sono stati organizzati uffici museali provinciali (per esempio in provincia di Brescia).

Anche in questo caso infine, come era facile prevedere, la vicenda che riguarda gli archivi risulta più complessa e tribolata, anche se, negli ultimi anni, sono nati alcuni Sistemi archivistici intercomunali come, per esempio, quello che lega quattro comuni mantovani (Asola, Casalromano, Casalmoro e Canneto sull'Oglio).²⁷

²⁵ Vale la pena ricordare, tuttavia, che la materia dei musei di enti locali è ancora regolamentata dalla Legge Regione Lombardia 12.7.1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale» (pubblicata nel B.U. Lombardia 17 luglio 1974, n. 29, suppl.).

²⁶ Se ne veda il sito internet all'indirizzo <http://www.museiarcheologici.net> [ultima consultazione: 23 settembre 2010], nonché MARCO BAIONI – FRANCESCA MORANDINI, *La rete dei musei archeologici delle province di Brescia, Cremona e Mantova. Esperienze e possibili sviluppi*, in *Fare Sistema*, a cura di L. RIVALI, pp. 129-37. A proposito dell'esperienza bresciana, utili informazioni anche in C. SIMONI, *Didattica, animazione culturale, formazione*, pp. 19-27.

²⁷ Per una descrizione del progetto, se ne veda il sito Internet, all'indirizzo <http://www.comune.asola.mn.it/index.php/Archivio/il-sistema-archivistico.html> [ultima consultazione: 23 settembre 2010].

Purtroppo si deve constatare che, per molti enti, l'archivio rappresenta ancora più un problema che una risorsa.²⁸

Affinché si affermi nei fatti una mentalità "di Sistema", accanto ai presupposti di diritto, che si è cercato di tratteggiare in precedenza e che sono basati in sostanza sulle norme già richiamate relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali, è necessario che sia avvertita l'importanza di alcuni elementi pratico-organizzativi, che si possono così schematizzare:

1. condivisione delle risorse economiche;
2. condivisione delle progettualità;
3. lettura complessiva delle diverse realtà informative territoriali;
4. collaborazione, interazione, flessibilità.

A una prima lettura, può sembrare impossibile che vi possano essere problemi nell'accogliere e nell'accettare tali elementi. Eppure, la prassi operativa mostra che spesso non è così. Infatti qualunque rete si crei avrà al suo interno elementi forti ed elementi deboli. E se, all'inizio, gli elementi forti possono anche convincersi che fare rete conviene anche a loro, non è infrequente che a un certo punto della storia si inneschino, per i motivi più disparati (di solito comunque economici), dei meccanismi di revisione degli accordi o addirittura di messa in discussione dei principi di reciproca solidà-

²⁸ Quanto elevato sia invece il potenziale informativo che deriva dalla consultazione degli archivi e quanto rilevante possa risultare la messa in rete di più archivi è dimostrato ampiamente dall'esperienza degli archivi del cremasco, per i quali è possibile vedere il sito <http://www.archividelcremasco.it> [ultima consultazione: 23 settembre 2010] e il contributo di MARCO GIOVANNI MIGLIORINI, *Gli archivi del territorio cremasco: un progetto per diffondere la cultura archivistica*, in *Fare Sistema*, a cura di L. RIVALI, pp. 119-27. Merita anche sottolineare il tema della II Conferenza Nazionale degli Archivi (Bologna, 19-21 novembre 2009) dal significativo titolo «Fare sistema». Nella giornata conclusiva si è svolta una tavola rotonda per la presentazione della bozza di accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Regioni, le Province, e i Comuni per lo sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale. A tal riguardo si veda il documento conclusivo, scaricabile liberamente dalla pagina web: http://www.conferenzanazionalearchivi.it/documenti/CNA2009_DocumentoGeneraleFinale.pdf [ultima consultazione: 23 settembre 2010].

rietà e mutualità tra gli enti. Non è infrequente nemmeno che sorgano difficoltà nella condivisione delle progettualità dato che, se è vero che si distribuiscono gli oneri della realizzazione, è poi altrettanto vero che si devono condividere gli onori una volta incassati i successi. Pertanto, capita spesso che vengano, in corso d'opera, posti in ombra anche gli innegabili vantaggi che derivano dal lavoro di rete, quindi dalla costituzione di Sistemi, siano essi bibliotecari oppure archivistici oppure ancora museali:

1. vantaggi *organizzativi* (figure professionali qualificate che massimizzano gli investimenti e che hanno abilità progettuali);
2. vantaggi nella *gestione amministrativa* (soprattutto per i piccoli enti che possono appoggiarsi ad altri più strutturati);
3. vantaggi *economici* (economie di scala);
4. vantaggi di *immagine* (l'offerta articolata dà sempre un valore aggiunto nei confronti dell'utenza poiché è capace di cogliere uno spettro più ampio di gusti e necessità);
5. vantaggi di *comunicazione* interna e nei confronti del pubblico.

A questi vantaggi che afferiscono prevalentemente all'area dell'amministrazione che eroga i servizi, si aggiungono poi i vantaggi, che vanno a più diretto e immediato beneficio dei cittadini, tra i quali corre l'obbligo di ricordare almeno:

1. completezza di informazione;
2. facilità di accesso;
3. risparmio di tempo e di costi;
4. professionalità degli operatori che interloquiscono con il pubblico;
5. ricchezza dell'offerta, non solo per lo studio e il lavoro ma anche per il tempo libero.

Il nodo della questione ora è come passare dalla logica per Sistemi, entro cui cooperano servizi di tipologia affine, alla logica di Sistema "dialogante" o sinergico, ovvero un Sistema capace di far lavorare insieme istituzioni culturali di tipologia differente. Le domande da porci quindi sono: se il modello delle reti di cooperazione nei singoli settori ha funzionato e sta dando i vantaggi che sono stati esaminati, potrebbe funzionare anche una logica di sistema inte-

grato tra i servizi culturali? Cosa comporterebbe una logica di lavoro in sinergia, se fosse possibile applicarla concretamente?

Innanzitutto, si ritiene che una logica sinergica produrrebbe benefici diretti nei seguenti ambiti:

1. nell'interessamento più ampio da parte delle agenzie culturali del territorio rispetto al lavoro del Sistema integrato;
2. nella sollecitazione a un pubblico adulto, del quale si deve cercare di rispondere alla varietà dei bisogni e delle necessità;²⁹
3. nella gestione più coerente del patrimonio e nella predisposizione di percorsi di fruizione e valorizzazione;
4. nel maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni e nell'instaurazione di sinergie pubblico-privato (espressamente previste dalla normativa vigente);³⁰
5. nella ricerca di fondi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati (*fund raising*).

Ma come concepire il lavoro all'interno di un Sistema integrato? L'idea è che la sintesi debba avvenire nell'ambito della valorizzazione e della fruizione, come sopra si è più volte ribadito. I progetti e le strategie di lavoro comune debbono quindi operare "a valle" delle procedure specifiche e peculiarmente connesse all'organizzazione e al buon funzionamento di ciascun servizio, ferma restando la possibilità di concentrare in un unico ufficio le pratiche amministrative, gli appalti, i contratti e la gestione della spesa.

²⁹ Volutamente si fa riferimento al pubblico degli adulti e altrettanto deliberatamente, in questa sede, si omette di ricorrere a un luogo abbastanza comune, il coinvolgimento delle scuole dell'obbligo e delle secondarie superiori, che sono, notoriamente, incalzate da mille proposte e da mille progetti di ogni tipo. In questa circostanza, si preferisce invece affermare la convinzione che oggi sia più urgente e necessario cercare di coinvolgere il pubblico adulto e al pubblico adulto comunicare i valori che promanano da una saggia gestione e da una seria promozione dei servizi culturali.

³⁰ Articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 42/2004: «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale».

Tuttavia, se ci si volesse spingere anche un po' oltre, si potrebbe provare a isolare le unità operative comuni ai vari servizi, dando a queste partizioni il metaforico nome di "aree", più o meno così:

1. area dell'acquisizione (protocollo, ingressatura, inventariazione);
2. area della gestione (con le azioni di inventariazione, catalogazione, classificazione, collocazione, ordinamento e della produzione degli strumenti di ricerca);
3. area della conservazione e della tutela;
4. area della comunicazione e della disponibilità al pubblico (esposizione, musealizzazione, prestito domiciliare per quanto riguarda le biblioteche);
5. area della valorizzazione (con la creazione di strategie finalizzate a migliorare la fruizione, la comprensione, la promozione, la divulgazione).

Aggregate in questo modo, le aree di intervento sembrano un po' meno distanti da come siamo abituati a concepirle ragionando per servizi separati. Forse da qui si potrebbe partire per valutare se esistano spazi di dialogo e di operatività sinergica, costituendo ad esempio gruppi di lavoro, in cui convergano professionalità complementari, con l'obiettivo di operare su un'area trasversale. Questa risorsa potrebbe essere particolarmente utile proprio nell'area 5, quella della valorizzazione, fruizione, promozione e divulgazione del patrimonio. Forse da qui si potrebbe partire per valutare se esistono spazi di dialogo e di operatività sinergica e comune.

Si è, però, consci naturalmente delle difficoltà, le maggiori delle quali si potrebbero esprimere in questi termini:

Problemi "culturali": convincere gli operatori che non si sta evocando la figura professionale del *tuttologo*, ma che si sta costruendo un'opportunità di sviluppo nel rispetto delle specificità dei singoli settori.

Problemi organizzativi: le specificità e le peculiarità dei servizi culturali vanno salvaguardate e ciò comporta la soluzione di alcune difficoltà logistiche e organizzative che possono essere affrontate per esempio all'interno di un Tavolo tecnico al quale potrebbero contestualmente sedere gli operatori dei singoli settori oppure una

qualificata rappresentanza di essi. Tale Tavolo avrebbe tra le sue competenze la definizione di linee di intervento unitarie e coordinate da sottoporre agli Amministratori, salvo lasciare poi che le singole aree abbiano legittimi spazi di azione autonoma.

Problemi amministrativi: in genere una rete ha un capofila, il quale raccoglie quote annue di adesione ed eroga servizi per conto terzi. I limiti normativi e finanziari imposti agli Enti Locali dalla legislazione nazionale diventano ostacoli spesso fortemente vincolanti per il bilancio dell'ente capofila.

Problemi economici: avviare un sistema integrato richiede un investimento iniziale che gli Enti devono essere in grado di sostenere. Infatti è determinante che le figure di coordinamento siano assunte con contratti che diano un certo respiro al fine di dare continuità all'intrapresa e che il neonato Sistema integrato possa avere le necessarie garanzie di durata e di stabilità per poter raccogliere i primi frutti dell'iniziale investimento.

Questo non deve tuttavia far dimenticare che sono in atto esperienze che puntano al superamento di queste difficoltà, segno evidente che, nonostante l'apparente astrattezza di alcune osservazioni, non si sta portando avanti un discorso di mera fantasia. Il 3 marzo 2003 la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato la *Direttiva Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei* ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/2000 «Norme in materia di biblioteche, archivi, musei e beni culturali». ³¹ Il documento è frutto del lavoro di una Commissione consultiva, prevista dalla stessa legge, composta da rappresentanti delle associazioni di categoria biblioteche, musei e archivi, funzionari delle Amministrazioni provinciali, delle Soprintendenze e degli istituti culturali regionali.

Partendo dal dettato della L.R. 18/2000, che vede nell'individuazione e nell'applicazione di standard e obiettivi di qualità un

³¹ L'atto, che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 aprile 2003, è disponibile anche in Internet, alla pagina web: <http://www.ibr.regione.emilia-romagna.it/wcm/ibr/menu/dx/11norm.htm>, nella sezione "Norme regionali in materia di beni culturali" [ultima consultazione: 23 settembre 2010].

elemento fondamentale per favorire *una qualificazione complessiva e più omogenea del settore culturale nel suo complesso*, è stato elaborato un documento che esplicita, ora in forma di requisiti ora in forma di raccomandazioni, gli elementi che dovranno concorrere nei prossimi anni a innalzare il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi degli istituti culturali in quella regione. *La legge regionale fa infatti riferimento a musei, biblioteche e archivi storici, ricomprendendoli nella dizione comune di "istituti culturali"*, a sottolineare la loro *natura sostanzialmente analoga* di servizi che perseguono fini di «informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalità educative generali». L'obiettivo di fondo della legge è dunque quello di ridisegnare in modo innovativo il sistema dei servizi e delle attività di biblioteche, archivi e musei, pervenendo gradualmente alla costruzione di un modello organizzativo territoriale unitario per i tre settori. ³²

In fondo questa esperienza sta a dimostrare che, se vi sono basi normative solide, è possibile cominciare a pensare ai servizi culturali come a un sistema coeso nel quale possano esistere delle convergenze. Per questo occorre un confronto continuo sul tema del dialogo dei servizi culturali, nello spirito che è stato anche della Prima Conferenza Biblioteche, Archivi e Musei, organizzata dalla Regione Lombardia il 15 novembre 2007 con l'intento di far sedere attorno a uno stesso tavolo i tre interlocutori istituzionali più prossimi tra loro: le biblioteche, gli archivi e i musei. Eloquente in questo senso il titolo della giornata: *Integrare i servizi: una sfida per le nuove professioni della cultura*.

Nella stessa direzione è stata orientata anche la recentissima Tavola Rotonda sul tema *Biblioteche, Archivi, Musei: un dialogo possibile?* (Milano, Biblioteca Trivulziana, I dicembre 2009), che prendendo le mosse dalla presentazione degli Atti del Convegno rezzatese, ha visto dibattere tra loro amministratori pubblici, dirigenti regionali e di Enti Locali, docenti universitari, insigni rappresentanti

³² Tali informazioni si ricavano dal sito web del Sistema museale ravennate: http://www.sistemamusei.ra.it/main/index.php?id_pag=99&op=lrs&id_riv_articolo=245 [ultima consultazione: 23 settembre 2010].

del mondo delle biblioteche, soprintendenti, tutti impegnati ad affrontare un argomento che evidentemente viene sempre più avvertito come centrale, non solo nella riflessione teorica ma anche e soprattutto nelle sue possibili declinazioni pratiche, poiché costituisce di sicuro una possibile strategia per acquisire maggiore capacità di impatto sul pubblico, ma soprattutto perché offre importanti prospettive di innovazione e di cambiamento in un settore, quello dei beni culturali, che troppo spesso, nella immaginazione del pubblico, soprattutto adulto, viene a torto considerato immobile e incapace di adeguarsi alle sfide della modernità.

Un ultimo accenno deve essere riservato anche all'ambito professionale.³³ I tradizionali *curricula* di studio universitario sono improntati al conseguimento di una forte specializzazione disciplinare con immensi vantaggi per i professionisti dei vari settori, ma forse anche con qualche elemento di debolezza, soprattutto laddove precludano la possibilità di conseguire una visione d'insieme che si traduca in una comune progettualità. Sotto questo particolare profilo, sembra importante auspicare una maggiore interconnessione tra i *curricula* dei singoli esperti o per lo meno la possibilità che sia offerto un percorso formativo che valorizzi il più possibile gli elementi trasversali.³⁴

Conclusioni

Di recente nella letteratura professionale si è iniziato a guardare a esperienze estere di dialogo tra servizi culturali di tipologia differente. Carlo Revelli ha segnalato per esempio che nella *Confedera-*

³³ Un quadro di sintesi aggiornato, interessante per i dati e per le riflessioni di corredo, si trova in ALBERTO PETRUCCIANI – VITTORIO PONZANI, *Formazione, occupazione e professione*, in *Rapporto sulle biblioteche italiane 2007-2008*, a cura di V. PONZANI, pp. 137-40.

³⁴ In questo senso riveste notevole interesse la recentissima costituzione di un *curriculum* in Beni Culturali (archivi, biblioteche e musei) all'interno del corso di laurea magistrale in Filologia Moderna attivato presso la sede di Brescia dell'Università Cattolica, dall'anno accademico 2009-2010.

zione Nazionale Elvetica è nata la rivista professionale «Arbido» che prende il nome ed è la voce delle tre associazioni di archivisti, di bibliotecari e di documentalisti, mentre in *Gran Bretagna* l'antica Library Association si è fusa in un'associazione estesa ai professionisti dell'informazione il CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), dalla cui rivista è partita poi la proposta di una convergenza delle associazioni professionali di archivisti, museologi e bibliotecari.³⁵

Tornando però entro i confini geografici e amministrativi che ci si è imposti, pare doveroso soffermarsi sul caso bresciano del Sistema Integrato Biblioteche, Archivi e Musei della Valle Trompia, la cui esistenza e attività mostrano che è concretamente possibile un lavoro in sinergia.³⁶

Il Sistema integrato racchiude al suo interno tre servizi:

Sistema archivistico: coordina interventi di salvaguardia e promozione degli archivi storici comunali;

Sistema bibliotecario: riunisce in cooperazione, coordina e promuove le biblioteche pubbliche del territorio;

Sistema museale: coordina interventi di valorizzazione, salvaguardia e promozione del patrimonio storico-culturale del territorio.

Tutti e tre i Sistemi propongono servizi educativi agli utenti e in particolar modo alle scuole, differenziando l'offerta per le scuole del territorio e per quelle che vengono da fuori.³⁷

Per focalizzare ancora meglio alcuni spazi di azione coordinata, è possibile richiamare il concetto di «educazione al patrimonio» che

³⁵ La notizia è tratta dalla relazione tenuta da Carlo Revelli al Convegno *Il mondo in biblioteca / La biblioteca nel mondo. Verso una dimensione internazionale del servizio e della professione* (Milano, Palazzo delle Stelline, 12-13 maggio 2009), poi pubblicata in «Biblioteche Oggi», 27/3 (aprile 2009), pp. 8-14.

³⁶ GRAZIELLA PEDRETTI, *Archivi, biblioteche, musei: un'integrazione possibile per lo sviluppo del territorio*, in *Fare Sistema*, a cura di L. RIVALI, pp. 109-18.

³⁷ ALICE PODESTINI – LUIGI PALADIN, *Verso una didattica integrata dei beni culturali*, in *Educando insieme. Didattica e sistemi museali*, a cura di M. BAIONI, pp. 29-45: 29.

fornisce indubbiamente un ulteriore motivo di riflessione. «Per fare educazione al patrimonio nei musei innanzitutto occorre considerare il museo come luogo in cui svolgere un'azione orientata a favorire la comprensione dei beni che in esso sono custoditi, conservati ed esposti».³⁸ Se indubbiamente da questa premessa si può dedurre che «ciò significa, di fatto, che l'azione educativa del museo presuppone l'esistenza di un servizio educativo strutturato»,³⁹ sembra legittimo anche inferire la necessità che all'attività svolta nel museo e dal museo sia premessa e sia fatta seguire un'attività di indagine operata tramite le fonti documentarie. Tale ricerca potrà svolgersi su documenti di prima mano (ammesso che l'argomento lo consenta e vi sia disponibilità di documentazione, la quale, a rigor di termini, dovrebbe essere custodita in un archivio) oppure ricorrendo a pubblicazioni scelte, autorevoli, messe in relazione tra loro con percorsi semantici e cognitivi ben strutturati e rispondenti alle necessità informative dei ricercatori, secondo la logica dell'approfondimento e della sistematicità e non della mera facilità di reperimento. Una tale ricerca non può che svolgersi in biblioteca. Si devono quindi condividere appieno le conclusioni di Maria Grazia Diani:

Musei in rete o in sistema possono quindi contribuire allo sviluppo di una *cultura* dell'educazione al patrimonio, condividere le esperienze e documentare i progetti già realizzati, progettare e promuovere nuove azioni educative, promuovere azioni formative sia per i docenti sia per gli educatori museali, instaurare relazioni stabili con le scuole e le agenzie formative del territorio, sviluppare rapporti di partenariato e di collaborazione non episodica con gli altri servizi culturali quali gli archivi e le biblioteche.⁴⁰

³⁸ MARIA GRAZIA DIANI, *Educare al patrimonio e promozione delle reti e dei servizi culturali. I servizi educativi dei musei lombardi: qualità, sviluppo e professionalità*, in *Educando insieme. Didattica e sistemi museali*, a cura di M. BAIONI, pp. 11-7: 11.

³⁹ M. G. DIANI, *Educare al patrimonio e promozione delle reti e dei servizi culturali*, p. 11.

⁴⁰ M. G. DIANI, *Educare al patrimonio e promozione delle reti e dei servizi culturali*, p. 17.

Certamente un'interazione più strutturata tra musei e biblioteche gioverebbe non solo a coloro che già frequentano questi servizi, per i quali si aprirebbero nuove e più affascinanti possibilità di utilizzo con la disponibilità di un più ricco canale informativo, ma anche all'immagine delle biblioteche e dei musei, capaci di attrarre nuovo pubblico e riorientarlo con reciproco vantaggio.

La forza comunicativa del museo sta nella documentazione dei beni che possiede e nelle interconnessioni con le ricchezze presenti sul territorio, pertanto il settore che dovrebbe essere oggetto di maggiori attenzioni è quello dell'arricchimento delle informazioni e delle conoscenze, andando oltre le didascalie.⁴¹

Non si può che convenire dunque sulla

necessità di un rapporto più intenso e non collusivo con tutte le forze/istituzioni presenti sul territorio. Educazione quindi non solo legata ai laboratori ma come costruzione comune di un sapere, di una immagine positiva del museo, via via sempre più integrata fra i diversi servizi culturali presenti sul territorio: Archivi, Biblioteche, Musei.⁴²

Si torna così alla valorizzazione, luogo ideale di incontro tra le specificità dei diversi servizi e nel contempo garanzia del rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni culturali. Ciò naturalmente a vantaggio di tutti e in particolare degli utenti. Il problema oggi, e lo si vede soprattutto nelle biblioteche di pubblica lettura, è che la per-

⁴¹ A. PODESTINI – L. PALADIN, *Verso una didattica integrata dei beni culturali*, p. 37.

⁴² A. PODESTINI – L. PALADIN, *Verso una didattica integrata dei beni culturali*, p. 39.

centuale della popolazione che abitualmente frequenta i servizi è decisamente modesta.⁴³

Negli ultimi due anni la discussione fra addetti ai lavori si è concentrata sempre di più su argomenti e questioni che, visti nel loro insieme, si potrebbero definire come la “crisi delle biblioteche pubbliche”. Si tratta di una crisi per alcuni versi nota da tempo, i cui elementi possono essere rintracciati nel mancato sviluppo di un sistema nazionale della pubblica lettura, nell’assenza di riconoscimento professionale, nell’incapacità – anche nelle aree del Paese in cui queste strutture esistono e funzionano – di diventare un autentico servizio “di massa”, superando la soglia storica del 10-12% di popolazione iscritta; a questi elementi, che farebbero più che altro pensare a fenomeni di stagnazione, sembrano essersi aggiunti altri fattori di crisi, meno evidenti o addirittura non riconosciuti come tali, che più dei precedenti sembrano preoccupare gli operatori. Non sono pochi, infatti, i bibliotecari che pensano che le biblioteche pubbliche siano entrate in un periodo di recessione.⁴⁴

Notevoli, negli anni, sono stati gli investimenti fatti per il miglioramento qualitativo, per la predisposizione di strumenti di ricerca sempre più avanzati, ma in larga parte questi strumenti sono utilizzati da porzioni esigue di cittadini. Tale riflessione porta in un certo senso alla «convincione di essere nel mezzo di una crisi che investe la biblioteca pubblica non solo dal punto di vista materiale, ma anche dei fondamenti ispiratori del suo ruolo culturale e sociale».⁴⁵ Le biblioteche, ma ciò vale probabilmente anche per gli altri istituti culturali, non possono oggi fregiarsi del titolo e del ruolo di spazi cul-

⁴³ Sono interessanti le argomentazioni e i confronti tra alcuni dati italiani e altri provenienti da situazioni estere riportati e discussi in ANTONELLA AGNOLI, *Le piazze del sapere: biblioteche e libertà*, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 10-7. Dati tutti italiani si trovano in S. PARISE, *Sull’identità della biblioteca pubblica*, pp. 41-2. Interessanti riflessioni in ambito museale in A. PODESTINI – L. PALADIN, *Verso una didattica integrata dei beni culturali*, pp. 33-7.

⁴⁴ S. PARISE, *Sull’identità della biblioteca pubblica*, p. 41.

⁴⁵ S. PARISE, *Sull’identità della biblioteca pubblica*, p. 41.

turali stabilmente attrattivi per quote consistenti di popolazione. E per le biblioteche ciò deve far riflettere forse ancora più seriamente.

Se la biblioteca infatti non diventa concretamente, e non solo formalmente, strategicamente, ipoteticamente..., un luogo di tutti, con estrema difficoltà ci si potrà smarcare dall’immagine ormai vulgata della biblioteca pubblica che viene percepita, in maniera troppo riduttiva, come luogo di evasione e di intrattenimento, vocata quindi a servire solo alcune (limitate) tipologie di persone, «una biblioteca che invece di puntare sulla dimensione della cittadinanza enfatizza la sua vocazione alla socialità, lo stare nel territorio, il potenziale legato alla promozione del tempo libero e all’intrattenimento, a fianco (o a scapito, secondo alcuni) della vocazione informativo-documentaria».⁴⁶ Tale immagine risulta non tanto problematica di per sé, quanto per le conseguenze che produce, dal momento che non riesce a proporre e ad affermare l’importanza della corretta informazione e dell’abitudine alla lettura non come mero *hobby*, ma quale forma di responsabilità sociale. Sì, responsabilità sociale. Le ricerche statistiche generalmente concordano sul fatto che all’aumento del livello culturale di un popolo, che si misura di solito tramite l’assiduità della lettura e il livello dei titoli di studio mediamente conseguiti dai cittadini, corrisponde anche un sensibile miglioramento delle condizioni complessive di vita.⁴⁷

È impressionante constatare [...] la correlazione tra il PIL (prodotto per il 54% al nord, per il 21% al centro e per il 25% al sud) e la lettura (il 54% dei libri letti in Italia veniva letto al nord, il 20% al centro e il 26% al sud). Una conferma viene anche dal dato sui libri presenti nelle case degli italiani: inutile dire che le regioni con la percentuale più alta di famiglie che non possiedono in casa alcun libro so-

⁴⁶ S. PARISE, *Sull’identità della biblioteca pubblica*, p. 44.

⁴⁷ Per esempio nell’Annuario Statistico Italiano 2008, tabella 8.16, p. 226 – liberamente disponibile e scaricabile anche in Internet all’indirizzo web: http://www.istat.it/dati/catalogo/20081112_00/PDF/cap8.pdf [ultima consultazione: 23 settembre 2010] – si può constatare che le regioni dell’Italia settentrionale, notoriamente più ricche, esprimono una percentuale di lettori di quotidiani, ma più ancora di lettori di libri, che è sopra la media nazionale.

no quelle meridionali (19,2%) e insulari (18,2%), mentre nel centro-nord tale quota non arriva al 10%; un quarto delle famiglie settentrionali possiede 100 o più libri, mentre nel sud tale quota scende sotto il 16%. Non deve sorprendere, quindi, se anche la geografia dell'uso delle biblioteche risulta sovrapponibile a questi dati [...]. Le biblioteche sono più frequentate nel nord-est (16,1%), segue il nord-ovest con il 13,5%; il centro si attesta sull'11,1%; le percentuali minori si riscontrano nel sud (7,7%) e nelle isole (9,4%). I territori con la più alta quota di frequentatori di biblioteche sono il Trentino-Alto Adige (con il 28,8%) e la Valle d'Aosta (27%); seguono a grande distanza l'Emilia-Romagna (16,1%), la Sardegna (14,6%), la Lombardia (14,5%) e il Veneto (14,2%), mentre la Campania (6,2%) rappresenta il fanalino di coda.⁴⁸

⁴⁸ GIOVANNI SOLIMINE, *Acquisto e lettura di libri in Italia*, in *Rapporto sulle biblioteche italiane 2007-2008*, a cura di V. PONZANI, p. 69. È interessante anche citare dal recente 8° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione *I media tra crisi e metamorfosi*, presentato a Roma il 19 novembre 2009, il seguente bilancio: «Negli ultimi due anni la lettura dei quotidiani a pagamento passa dal 67% al 54,8%, invertendo la tendenza leggermente positiva che si era registrata negli anni immediatamente precedenti al 2007. Questo è il dato dell'utenza complessiva, cioè chi legge un quotidiano almeno una volta la settimana. L'utenza abituale, cioè chi lo legge almeno tre volte la settimana, passa dal 51,1% del 2007 al 34,5% del 2009. Se prima della crisi la metà degli italiani aveva un contatto stabile con i quotidiani, adesso questa porzione si è ridotta a un terzo. Se si pensa che in questa quota sono compresi anche i quotidiani sportivi, si può capire quanto la crisi abbia reso ancora più marginale il ruolo della carta stampata nel processo di formazione dell'opinione pubblica nel nostro Paese. La flessione non è neanche compensata dall'aumento della diffusione della free press, che rimane pressoché stabile (l'utenza passa dal 34,7% al 35,7%). La lettura, anche occasionale, dei settimanali coinvolge nel 2009 il 26,1% degli Italiani (-14,2% rispetto al 2007) e quella dei mensili il 18,6% (-8,1%). In leggera flessione anche la lettura dei libri, che era cresciuta per tutto il decennio, raggiungendo il 59,4% della popolazione nel 2007, per ripiegare poi al 56,5% nel 2009». La notizia è tratta dal comunicato stampa *Nasce il press divide: i mezzi a stampa fuori dalla «dieta mediatica» del 39,3% degli Italiani*, disponibile sul sito <http://www.censis.it>, nella sezione "Comunicati stampa" [ultima consultazione: 23 settembre 2010].

Non si può disconoscere che «l'economia è già oggi economia della conoscenza e i paesi incapaci di sfruttare le possibilità offerte dal nuovo ambiente tecnologico, e di formare adeguatamente i cittadini a usarlo, sono destinati a un declino irreversibile».⁴⁹ La biblioteca pubblica quindi, proprio nella particolare congiuntura che il mondo moderno sta attraversando, deve riuscire a realizzare la sua vocazione a essere il luogo della conoscenza e dell'informazione e quindi il luogo di realizzazione della cittadinanza attiva e democratica, del benessere sociale ed economico della popolazione.

Tuttavia sotto questo profilo, «la situazione italiana è [...] negativa, perché scuole, università, biblioteche e altre istituzioni culturali sul territorio, oltre ad avere orari di funzionamento ridotti, non comunicano fra loro, non fanno sinergia, non costituiscono un ambiente globale dove i talenti possano svilupparsi e lavorare, anziché fuggire all'estero».⁵⁰

A rendere ancora più vulnerabile e meno efficiente l'azione degli istituti culturali in Italia è il fatto che «scuole, università, musei, cinema, teatri e biblioteche sono gestiti in modo autoreferenziale, addirittura senza conoscenza di cosa fa il vicino, men che meno coordinamento. Ciascuno fa per sé, trincerato nell'autonomia istituzionale, il più comodo degli alibi per la pigrizia conservatrice».⁵¹

In conclusione, dunque, si può ritenere che le biblioteche, in virtù della propria storia, del maggiore radicamento nella comunità e per la propria sperimentata organizzazione di lavoro sistemico e cooperativo, possano e debbano «dare un impulso alla collaborazione fra istituzioni diverse, oltre che indirizzare il cittadino verso altre esperienze culturali sul territorio»,⁵² divenendo proprio per questo il motore del dialogo dei servizi culturali locali.

⁴⁹ A. AGNOLI, *Le piazze del sapere: biblioteche e libertà*, p. XI.

⁵⁰ A. AGNOLI, *Le piazze del sapere: biblioteche e libertà*, p. XI.

⁵¹ A. AGNOLI, *Le piazze del sapere: biblioteche e libertà*, p. 64.

⁵² A. AGNOLI, *Le piazze del sapere: biblioteche e libertà*, p. 64.

Il saggio di Alberto Bettinazzi ricostruisce in maniera puntuale gli aspetti normativi e operativi che configurano gli spazi di azione dove è possibile una maggiore collaborazione tra gli istituti della cultura (biblioteche, archivi e musei) di ente locale. Il luogo di incontro privilegiato risiede nel concetto di *valorizzazione*, laddove è possibile salvaguardare le specificità identitarie e professionali coniugandole con una prospettiva cooperativa e sinergica. Qui le biblioteche, da sempre maggiormente abituate al lavoro in rete, possono giocare un ruolo chiave e proporsi come punto di riferimento in questa direzione.

Alberto Bettinazzi, archeologo di formazione, è Direttore del Sistema Bibliotecario "Brescia est" dal 2004. Ha pubblicato alcuni contributi in riviste di settore. Ha partecipato come relatore a convegni e seminari e nel 2010 ha tenuto il corso di Biblioteconomia presso lo IAL di Brescia. Tra le sue monografie ricordiamo, insieme a Luca Rivali, la *Carta delle Collezioni del Sistema Bibliotecario "Brescia Est"*, Milano, Cusl, 2008.

